



La difesa è sempre legittima?

L'ultima riforma legislativa in materia ci fa domandare se è corretto in uno Stato di diritto assicurare la tutela del cittadino allargando le maglie della legittima difesa

di **Elena Piunti e Don Armando Moriconi**

Quotidiani e telegiornali ci hanno ampiamente raccontato l'eccezionale velocità dell'iter legislativo della riforma sulla "famosa" legittima difesa. Per l'esattezza il 24 ottobre 2018 è stato approvato dal Senato della Repubblica il disegno di legge, intitolato "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa", mentre ha avuto il via libera alle Camere il 6 marzo 2019, con 373 voti favorevoli, 104 contrari e due astenuti. A seguito di alcune piccole modifiche il testo del disegno è tornato al Senato, ove lo scorso 28 marzo è stato approvato in via definitiva con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti, per poi essere promulgato il 26 aprile 2019 dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Insomma tale riforma ha decisamente raccolto la maggioranza delle forze politiche, senza però mancare di critiche importanti. Il disegno di legge (ddl) sulla legittima difesa si compone di nove articoli, attraverso i quali, oltre a trattare la legittima difesa nel domicilio (abitazioni, e altri luoghi di privata dimora compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali

o imprenditoriali) e l'eccesso colposo, si toccano anche i reati contro il patrimonio, furto in abitazione e rapina, e il delitto di violazione di domicilio, inasprendo il trattamento sanzionatorio, sia nelle pene detentive che pecuniarie. Insomma una legge annunciata come a difesa della vittima, che nel singolare scenario della legittima difesa cambia d'abito, per diventare autore di un fatto di reato commesso nell'azione difensiva a danno di chi, parallelamente, da aggressore iniziale diviene vittima; il tutto per rendere il più possibile immune da responsabilità, penale e civile, e conseguenze sfavorevoli colui che si difende da un'aggressione nel domicilio. Quale è il cuore della riforma?

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA

L'articolo 1 del ddl va a modificare l'articolo 52 del codice penale che disciplina la causa di giustificazione della "Difesa legittima". Con il nuovo testo si riconosce "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa *"se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, usa un'arma legittimamente*



detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". Quindi affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona. Inoltre viene inserito un nuovo art. 52, comma 4 c.p. dal seguente tenore: "Nei casi di cui al secondo e terzo comma (nei casi di legittima difesa n.d.r.) agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

NON PUNIBILE CHI IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO

L'articolo 2 della riforma va a modificare l'articolo 55 del codice penale che disciplina "l'eccesso colposo" all'interno del domicilio. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". L'esenzione da responsabilità penale è legata a due diverse situazioni, tra di loro alternative, in cui si deve trovare l'agente:

una minorata difesa ex art. 61, co. 1, n. 5 c.p. ovvero un grave turbamento psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto. Occorre però contestualizzare tale riforma e cercare di capire se si tratta della solita "risposta di pancia" a fatti di cronaca oppure di una previsione utile all'ordinamento giuridico. Senza dubbio occorre analizzare la questione empirica, cioè quanti processi penali in Italia si svolgono a seguito di esercizio di legittima difesa domiciliare; secondo quanto riferito dal Ministero della Giustizia durante i lavori parlamentari i dati ufficiali, relativi però alla legittima difesa in generale e non solo quella domiciliare, nel 2017 parlano di solo 14 procedimenti nei tribunali italiani (9 davanti al gip/gup e 5 in dibattimento); quelli definiti sono stati altrettanti (8 davanti al gip/gup; 6 in dibattimento). Sempre in quell'anno, risultavano iscritti solo 12 procedimenti "contenenti" l'articolo 55 c.p. (eccesso colposo) limitatamente alla legittima difesa, cioè 8 davanti al gip/gup e 4 in dibattimento; i procedimenti definiti sono stati altrettanti (8 davanti al gip/gup; 4 in dibattimento). Si aggiunga che le statistiche pubblicate dal Senato nell'ottobre 2018 riferiscono di 15 procedimenti pendenti al gip/gup negli anni dal 2013 al 2016, sebbene su campione parziale. Insomma non si può parlare di emergenza.

Quello che sembra essere l'effetto più rischioso per questa riforma è quello culturale, cioè si rischia di far veicolare un messaggio che svilisce il valore di beni fondamentali, a partire dalla vita, come se il mondo venisse diviso tra cittadini onesti e delinquenti, che si introducono nelle nostre abitazioni e nei nostri esercizi commerciali e la cui vita non può avere lo stesso valore dei primi.

Anche per questo, non sono mancate disapprovazioni, sia dal mondo cattolico che giuridico.

Mauro Cozzoli, Professore di Teologia morale nella Pontificia Università Lateranense, scrive su Avvenire che "la Chiesa insegna che si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza. Esse sono essenzialmente tre. La prima è che il ricorso alla forza sia un estremo rimedio. Questo significa che si devono considerare ed esperire prima i mezzi non violenti e meno violenti di dissuasione e di difesa e che questi si siano rivelati impraticabili o inefficaci. La seconda è che l'irruzione e la violenza dell'aggressore siano effettive, in atto e non ipotetiche, presunte o possibili. La terza è che la violenza difensiva deve essere proporzionata: non può essere maggiore e causare più mali di quella aggressiva. Dalla seconda condizione deriva l'illiceità di una violenza preventiva, dalla terza di una violenza vendicativa...".

Giancarlo Bregantini Arcivescovo di Campobasso-Boiano ha definito la nuova "legittima difesa" come la distruttiva logica del sospetto. Al giornalista che lo intervistava ha detto: "Oggi si approva una legge sulla difesa personale che oserei chiamare una legge 'anoressica'. Sì, perché è una legge che adagio adagio comincerà a toglierci il gusto della fiducia nell'altro. La

bellezza della collaborazione, della strada percorsa insieme. La gioia di guardare all'altro come alleato e non come potenziale avversario. È insidiosa questa legge, sul piano antropologico. Perché introduce - nel testo e soprattutto con le parole che l'accompagnano - un principio devastante: dell'altro non mi posso più fidare. Mi potrà essere sempre 'nemico'. Ma sento che questa è una legge pericolosa, direi proprio negativa, in quanto va a minare il cuore della fraternità, dell'essere e del riconoscere fratelli. Ora, pensiamo un po' quando sentiremo bussare alle nostre case, o percepiremo un rumore nel giardino: sarà più facile armare il nostro al sospetto, e a sentire che 'qualcuno' insidia le nostre sicurezze. L'altro sarà più che mai guardato e temuto come minaccia. Le paure, in fondo, hanno vita così, finché non ci divorano l'unica cosa fondamentale per vivere bene: il convivere nella comunione, nutrendo fiducia e non sospetto".

Francesco Minisci presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati afferma che: "la nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione: tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti".

Gian Domenico Caiazza il presidente dell'Unione camere penali dichiara che è un provvedimento "inutile, perché la valutazione e la discrezionalità del giudice è ineliminabile", e "pericoloso" perché "diffonde l'idea che ci sia un'impunità, che non potrà mai esserci". Per di più, fa notare Caiazza: "la riforma non risponde ad alcuna emergenza, se non virtuale e costruita per avere consenso"

visto che "sono 2 o 3 l'anno in Italia i processi di questo tipo".

Lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella nel pubblicare la legge scrive una lettera accorata, dicendo tra le altre cose che: "va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia... ", confermando in qualche modo i timori di molti sull'abuso di questa riforma.

Quindi è corretto domandarsi se era proprio necessaria questa riforma, se invece non bastava la normativa già esistente, il cui fondamento era già rendere lecita una condotta che non lo è. Inoltre occorre comprendere se è corretto in uno Stato di diritto assicurare la tutela del cittadino allargando le maglie della legittima difesa. La legalità che dà sicurezze e certezze ai cittadini non è quella preventiva e punitiva del crimine secondo diritto e giustizia, piuttosto che quella che induce ad armarsi e farsi giustizia da sé?

Nel profondo rispetto dei rispettivi ambiti, è utile ascoltare ciò che, con la forza della sua tradizione bimillenaria, insegna la Chiesa: "L'amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale: «Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario - dice san Tommaso d'Aquino - il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita [...]»" (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2264).

